

Legge regionale 21 luglio 2004 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali.

Art. 14

(Disposizioni in materia di servizio farmaceutico)

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari in materia di esercizi farmaceutici)

1. Le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;

f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, e dell'articolo 10 della medesima legge 475/1968, sono trasferite:

1) all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, per il territorio della Provincia di Trieste;

2) all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 <<Isontina>>, per il territorio della Provincia di Gorizia;

3) all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>>, per il territorio della Provincia di Udine;

4) all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli occidentale>>, per il territorio della Provincia di Pordenone.>>.

2.

(ABROGATO)

(1)

3.

(ABROGATO)

(2)

4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

(Sostituzione temporanea della conduzione della farmacia)

1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:

a) di salute;

b) di studio;

c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);

d) di incarichi di categoria.

2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'Azienda per i servizi sanitari.>>.

5. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 59/1981 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Cartello indicatore)

1. Per facilitare l'individuazione delle farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie:

a) di esporre e rendere ben visibile e leggibile, anche nelle ore notturne, un cartello o altro mezzo idoneo recante in modo chiaro e ben visibile le farmacie di turno, l'orario di apertura ed i turni di servizio, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio medesimo con l'indicazione del riposo infrasettimanale;

b) di tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un'insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde.>>.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art.6, L.R. 43/1981.

2 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 bis, L.R. 43/1981.